

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

TITOLO I **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

ART. 1 Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni della L. 146/94 e del D.L. 373/95, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Marano Valpolicella la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

La forma organizzativa del servizio e le modalità di effettuazione, devono essere stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana e da apposita deliberazione.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esclusi quelli di cui al comma 2, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non essendo facilmente determinabile la superficie non tassabile per le seguenti

categorie produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche e carrozzerie: riduzione del 30%;
- studi dentistici: riduzione del 20%;
- calzaturifici: riduzione del 30%;
- tipografie artigiane: riduzione del 30%;
- oleifici: riduzione del 30%;
- salumifici e macelli: riduzione del 30%;
- falegnamerie: riduzione del 30%.

La riduzione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e dichiarazione di parte da presentarsi entro il 1^a novembre di ogni anno all'Ufficio Tributi documentando la qualità e quantità di rifiuti smaltiti a mezzo apposito servizio privato.

Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, gli operatori economici di rifiuti di cui all'art. 39 c.1 L.146/94 provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva superiore a 200 mq non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico e alla corresponsione della relativa tassa a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1963, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengano smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'art. 76, oltre al pagamento della tassa dovuta.

Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici di cui al comma precedente sono presentate entro il 15 ottobre 1995.

Si considera superficie operativa quella sulla quale vengono prodotti i rifiuti speciali assimilati di cui all'art. 39 L. 146/94 escludendo tutte le altre aree vicine sulle quali non viene strettamente operata la produzione.

Quanto stabilito dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo perderà efficacia qualora le norme contenute nel comma 2 dell'art.17 del D.L. 373/95 non venissero convertite o comunque non venissero più riproposte e riapprovate con normativa statale.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 2 a 4 alloggi;
- del 5% per i condomini da 5 a 10 alloggi;
- del 2% per i condomini da 11 alloggi e oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

L'Amministratore del condominio è obbligato a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 (sei) mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

La denuncia di cessazione deve inoltre contenere eventuali dati di chi subentra al contribuente che cessa, o quanto meno, i dati del proprietario dei locali od area soggetta a tassazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 7 Misura della tassa

La tassa è commisurata alla superficie dei locali delle aree servite e all'uso a cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione di categorie di cui al successivo art. 9.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero sul perimetro interno delle aree, e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al mq. secondo che sia superiore o inferiore a 50 cm. quadrati.

Agli effetti della determinazione della superficie si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private, lavanderie, ecc.).

Si calcolano anche i vani ad uso comune o promiscuo dei condomini (entrate, corridoi, stenditoi coperti, scale, ecc.) e per la relativa imposizione si applica l'art. 63 del D.Lgs. 507/93.

Sono soggette alla tassa anche le abitazioni ed i locali adibiti ad uso agricolo (case di abitazione - cantine).

Sono esclusi dalla tassa i granai ed i vani aventi altezza inferiore o uguale a 1,50 metri.

I locali non occupati non pagano la tassa se privi di arredamento e privi di allacciamenti, mentre la pagano qualora siano arredati e quindi teoricamente utilizzabili.

Anche i locali adibiti ad altro uso non pagano la tassa solo se completamente vuoti e non occupati.

Agli effetti della determinazione della superficie delle categorie di utenze diverse dall'abitazione, si calcolano tutti i vani principali ed accessori, nonché le dipendenze, con gli stessi criteri delle abitazioni. La tassa sarà applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti, anche se accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, quali parcheggi privati.

ART. 8 Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle chiese;
- b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed attività comunali gestiti in forma diretta con le relative aree nonché i campi sportivi e relativi spogliatoi di proprietà comunale;
- c) le abitazioni costituite da un unico vano e prive di propri servizi;
- d) gli edifici adibiti ad asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, case per anziani, escluse in ogni caso le abitazioni e ogni altro vano annesso, a qualsiasi uso adibito, per i quali il pagamento deve essere effettuato;
- e) le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza.

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite idonee a produrre rifiuti.

Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

ART. 9 Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utenza:

- a) locali ad uso di abitazione privata e loro dipendenze, comprese cantine e garages;
- b) locali adibiti ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, aree scoperte con la stessa destinazione, ove possono prodursi rifiuti;
- c) locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, parrucchiere, barbiere, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati, e le farmacie, aree scoperte con la stessa destinazione ove possono prodursi rifiuti;
- d) locali destinati ad alberghi, ristoranti, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, campeggi, tavole calde, pizzerie, pescherie, latterie, aree scoperte con la stessa destinazione ove possano prodursi rifiuti e aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande;
- e) locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove non si formino di regola rifiuti speciali tossici o nocivi, autorimesse di autostazioni, distributori di carburante, locali destinati ad attività agricola e di allevamento zootecnico, cantine ad uso produttivo, magazzini di deposito e custodia, locali destinati a collegi e convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo o assistenza, ospedali, case di cura, locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo anche all'aperto e tutte le aree scoperte con la stessa destinazione ove possano prodursi rifiuti

ART. 10 Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Marano Valpolicella la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

E' prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 11 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 12 Accertamento e controllo

Per quanto concerne le procedure di accertamento si applicano le relative disposizioni dell'articolo 1, comma 161-162 della Legge n.296 del 27/12/2006 e dell'art.71, comma 4 del D. Lgs 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 13 Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

ART.14 Rimborsi

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo comunale. In caso di richiesta di ulteriori informazioni-integrazioni all'istanza di rimborso da parte dell'ufficio competente, il termine di 180 gg. previsto è interrotto fino alla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta come risultante dal protocollo comunale.

ART. 15 Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 16 Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n.545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n.546 il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato dal Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Veneto, Sezione staccata di Verona.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso ad eccezione di quelle previste dall'art.4 commi 2 e 5 e dall'art.8 commi 2 e 3, che hanno decorrenza dal 01.01.1997.

Le percentuali di riduzione di cui all'art. 3, comma 3 secondo periodo, si applicano a partire dall'anno 1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina, per le denunce originarie e di variazione presentate per gli anni 1994 e 1995 ci si atterrà a quanto disposto dall'art. 17 comma 1 lettera d) del D.L. 07.09.95 n.373 con il quale si sostituisce il comma 6 dell'art. 79 del D.Lgs. 507/93.

ART. 18 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 19 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e della L. 146/94.

TITOLO I.....	1
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA.....	1
<u>ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA.....</u>	<u>1</u>
<u>ART. 2 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA</u>	<u>1</u>
<u>ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI.....</u>	<u>1</u>
<u>ART. 4 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 5 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....</u>	<u>3</u>
TITOLO II	3
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.....	3
<u>ART. 6 PARAMETRI.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 7 MISURA DELLA TASSA.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 8 ESENZIONI E RIDUZIONI.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 10 TASSA GIORNALIERA.....</u>	<u>4</u>
TITOLO III	5
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE.....	5
<u>ART. 11 DENUNCE.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 12 ACCERTAMENTO E CONTROLLO.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 13 RISCOSSIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 14 RIMBORSI</u>	<u>6</u>
<u>ART. 15 SANZIONI.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 16 CONTENZIOSO.....</u>	<u>6</u>
TITOLO IV	6
DISPOSIZIONI FINALI.....	6
<u>ART. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 18 ABROGAZIONI.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 19 NORME DI RINVIO.....</u>	<u>7</u>